

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 434**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001**

—————

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’abilitazione alla guida di veicoli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, nel rinnovare tale disciplina ha trasferito dal Ministero dell'interno a quello dei trasporti le competenze in materia.

All'articolo 7 (accertamento dei requisiti fisici e psichici) esso non introduce modifiche per quel che riguarda l'individuazione dei medici abilitati ad effettuare gli accertamenti sanitari, né per quel che riguarda le modalità di esecuzione, ma attribuisce agli stessi medici una serie di compiti di natura puramente amministrativa che fino al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto erano di pertinenza degli uffici delle prefetture.

In pratica i medici abilitati ad effettuare gli accertamenti sanitari sono costretti a fare un lavoro di tipo impiegatizio/amministrativo che non compete loro né dal punto di vista della preparazione professionale né da quello delle normali mansioni del medico.

Pretendere infatti che un medico debba accertare la regolarità di versamenti effettuati su conto corrente postale, tanto per fare un esempio chiarificatore di cosa chieda il decreto, è a dir poco incredibile, per non dire offensivo della dignità professionale dei sanitari.

Tanto dovrebbe bastare a rendere palese la necessità dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dall'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dall'articolo 7 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, sono abrogati.

